

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 36

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. All'articolo 2, comma 1, lettera d) sono aggiunte le parole: *"limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in più province del Veneto;"*.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e) sono aggiunte le parole *"limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in più province del Veneto o in più regioni"*.

Art. 2

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"I bis. Per le procedure già di competenza delle direzioni provinciali del lavoro, il parere di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 è reso dall'amministrazione provinciale nelle forme dalla stessa definite."

Art. 3

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. All'articolo 4, comma 1, lettera c) le parole *"direttamente dalla Regione attraverso i propri centri di formazione"* sono sostituite dalle parole *"dai centri di cui al comma 5"*.

2. All'articolo 4, comma 1 è abrogata la lettera d).

3. All'articolo 4, comma 1, lettera e) sono aggiunte le parole *"con particolare riferimento alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza provinciale"*.

4. All'articolo 4, comma 6 dopo le parole *"di cui all'articolo 32"*, sono aggiunte le parole *"la promozione di accordi e di contratti di solidarietà per le procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia"*.

Art. 4

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. All'articolo 9, comma 2, lettera d) le parole *"interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge"* sono sostituite dalla parola *"attività"*.

2. All'articolo 9, comma 5 le parole *"e quelle riferite ai tirocini di formazione - lavoro"* sono sostituite dalle parole *"sulla base di specifici provvedimenti della Giunta regionale che indicano i criteri e le risorse finanziarie da utilizzare"*.

3. Il comma 8 dell'articolo 9 è abrogato.

Art. 5

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. All'articolo 17, comma 1 dopo le parole *"del lavoro"* sono aggiunte le parole *"le politiche dell'orientamento"*.

Art. 6

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. All'articolo 18, comma 1 sono soppresse le parole *"anche attraverso Veneto Lavoro,"*.

2. All'articolo 18, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) la promozione di un sistema di servizi integrati di orientamento con l'utilizzo della rete esistente a livello territoriale".

3. All'articolo 18, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) provvederà, in collaborazione con l'Ente Veneto Lavoro, alla redazione di due distinti rapporti, rispettivamente sulla problematica relativa alle fasce deboli, e su quella relativa agli stages ed ai tirocini formativi e di orientamento".

Art. 7

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. Il comma 6 dell'articolo 19 è così sostituito:

"6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'Ente Veneto Lavoro o un funzionario dallo stesso delegato e, su invito del Presidente ed in funzione degli argomenti trattati, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro. La segre-

teria comunica al comitato di cui all'articolo 21 gli ordini del giorno delle sedute della Commissione nonché gli atti dalla stessa assunti."

2. All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

"9 bis. Dal 1° gennaio 2001 ai componenti della Commissione, ove spettante, è corrisposta un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 8

Modifica dell'articolo 21 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. All'articolo 21, comma 5 sono soppresse le parole *"che cura l'istruttoria di tutti gli atti sui quali lo stesso è chiamato a deliberare"*.

2. All'articolo 21, comma 6 il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro."

Art. 9

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31

1. All'articolo 30, comma 2, lettera f) dopo le parole *"l'avvio di nuove attività imprenditoriali"* sono aggiunte le parole *"sia di tipo innovativo che tradizionale-artistico,"*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
- Art. 6 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
- Art. 7 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
- Art. 8 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2001, n. 36

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 febbraio 2001, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 febbraio 2001, dove ha acquisito il n. 116 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 3ª in data 8 marzo 2001;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 luglio 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luigi Peloso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2001, n. 11531.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'applicazione della legge regionale n. 31/1998 recante "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" ha posto all'attenzione degli operatori alcune anomalie nelle procedure poste in essere per lo svolgimento di funzioni già ministeriali ed oggi della Regione e delle Province che è opportuno sanare per esigenze di semplificazione, ma anche di più coerente assetto dell'impianto normativo.

Anche il concreto avvio dell'ente strumentale "Veneto Lavoro" ha prospettato possibili sovrapposizioni di ruolo tra l'ente stesso e le strutture regionali che con poche riformulazioni del testo legislativo è possibile prevenire.

Un'ulteriore revisione al testo di legge riguarda i compiti di supporto tecnico ai due organismi collegiali previsti dalla legge: la menzionata Commissione, ed il Comitato di coordinamento istituzionale istituito dall'articolo 21.

Le funzioni di indirizzo e programmazione dei due organismi suggeriscono un più stretto raccordo con la struttura della regione, che oltre tutto per entrambi esprime, nella persona dell'Assessore regionale alle politiche dell'occupazione, la presidenza.

Da ultimo si ritiene opportuno il riconoscimento ai componenti la Commissione di un gettone nell'identico importo previsto per altri organismi istituiti con legge regionale.

Per il dettaglio illustrativo del testo si riportano di seguito sintetiche motivazioni articolo per articolo.

Articolo 1:

Le modifiche si rendono necessarie per perfezionare il decentramento in capo all'amministrazione provinciale del procedimento cosiddetto di "esame congiunto" che in caso di richiesta di cassa integrazione (che si conclude con atto ministeriale, secondo la disciplina recentemente rivisitata con DPR 10 giugno 2000, n. 218 recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), si svolge presso la Provincia in base a quanto disposto dalla citata lettera c) dell'articolo 2.

A conclusione dell'esame congiunto è previsto un parere che, stante la lettera e) successiva del menzionato articolo 2, è reso dalla Regione con evidenti problemi di appesantimento e coerenza interna allo stesso procedimento, con parere di sogget-

to che non partecipa alla procedura di esame congiunto, interviene in fase successiva, ed inevitabilmente ripete le stesse valutazioni della prima fase.

Con le modifiche proposte la funzione di espressione del parere nei casi in cui sono coinvolte unità produttive di una sola Provincia viene conferita a quest'ultima, che potrà completare il procedimento di esame congiunto con l'espressione del parere richiesto dal Ministero.

In tutti gli altri casi in cui la procedura coinvolge più province del Veneto o più regioni, il parere di cui si discute resta in capo alla regione.

Articolo 2:

L'aggiunta del comma assegna alle province la competenza relativa al parere sulle procedure di esame congiunto per cassa integrazione e mobilità che si svolgono in ambito locale.

Articolo 3:

la modifica a comma 1 dell'articolo 4 risponde esclusivamente a ragioni di coerenza del testo legislativo.

L'articolo 4 ha ad oggetto "Conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla Provincia e programma regionale"; tra le ulteriori funzioni assegnate alle province la dicitura "altri interventi connessi in tema di formazione" è generica e pertanto, al fine di evitare ambiguità rispetto alle funzioni da trasferire, si ritiene opportuno eliminare la lettera d).

La funzione di risoluzione delle controversie collettive non è chiaramente codificata nel decreto legislativo n. 469/1997 che stabilisce il conferimento di funzioni e compiti a regioni e province.

L'articolo 1 comma 2 lettera c) dello stesso si limita a stabilire la sopravvivenza in capo allo Stato di quelle di rilevanza pluriregionale nel presupposto che dovesse essere la legge regionale a stabilire i livelli di competenza ulteriori (regionale e provinciale).

Ed in effetti la lettera e) dell'articolo 4 della legge regionale ha stabilito che il discrimine fosse la competenza delle ex Direzioni provinciali del lavoro nel senso che i compiti già svolti dalle stesse erano da intendersi conferiti alle Province.

L'emendamento quindi ha la funzione di esplicitare una competenza già ricompresa in una formula generale, ed è in linea con il disegno di decentramento che imputa al livello provinciale quello che a tal livello già svolgeva la struttura periferica del Ministero del lavoro.

Articolo 4:

Le modifiche hanno lo scopo di tener distinte le funzioni dell'Ente Veneto Lavoro, in quanto ente strumentale, dalle attività dirette di gestione formativa o di servizi di orientamento.

L'abrogazione del comma 8 dell'articolo 9 si rende necessaria per completare il quadro di conferimento alla struttura regionale delle funzioni già dell'ex Ufficio Regionale del lavoro.

Articolo 5:

l'inserimento della dicitura "politiche dell'orientamento" si

spiega al fine di sottolineare l'importanza e l'autonomia che si intendono attribuire alle politiche dell'orientamento.

Articolo 6:

La modifica al comma 1 dell'articolo 18 ha lo scopo di tener distinte le funzioni dell'Ente Veneto Lavoro, in quanto ente strumentale, dalle attività dirette di gestione formativa o di servizi di orientamento.

L'aggiunta alla lettera c) è motivata dalla necessità di sottolineare la rilevanza delle azioni di orientamento, valorizzando e riconducendo a sistema quanto già esistente a livello territoriale.

La modifica al comma 2 ha lo scopo di tener distinte le funzioni dell'Ente Veneto Lavoro, in quanto ente strumentale, dalle attività dirette di gestione formativa o di servizi di orientamento.

Articolo 7:

La modifica dell'articolo 19 comma 6 è dettata dall'esigenza di ricondurre nell'ambito della struttura regionale una funzione che attiene ad un organismo che svolge funzioni generali di indirizzo e programmazione tipiche della regione e di rinnovare invece il ruolo tecnico dell'ente regionale.

L'estensione del trattamento già previsto per la partecipazione a Commissioni regionali ai componenti la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali è un parziale (in quanto non esteso ai lavori delle Sottocommissioni) ma doveroso riconoscimento all'impegno sempre più gravoso richiesto ai componenti la Commissione.

Articolo 8:

Le motivazioni della modifica dell'articolo 21 sono analoghe a quelle già esposte all'articolo 7 relativamente alla segreteria della Commissione.

Articolo 9:

La modifica dell'articolo 27 ha lo scopo di tener distinte le funzioni dell'Ente Veneto Lavoro, in quanto ente strumentale, dalle attività dirette di gestione formativa o di servizi di orientamento.

Articolo 10:

L'aggiunta all'articolo 30 si spiega con la volontà di valorizzare la tradizione veneta e con la necessità di orientare i giovani ai mestieri tradizionali che rischiano di scomparire.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni e compiti della Regione.

1. La Regione esercita:

a) le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, salvo quelle espressamente conferite alle province ai sensi dell'articolo 5;

b) le funzioni e i compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli indicati dalla lettera a), ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, fatti salvi quelli di livello subregionale che sono conferiti alle province con apposito provvedimento della Giunta regionale;

c) le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, limitatamente a quelle che l'attuale normativa statale assegna alla Direzione regionale del lavoro;

d) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, *limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in più province del Veneto*;

e) la funzione consultiva prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, *limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in più province del Veneto o in più regioni*;

f) la funzione consultiva prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

g) la funzione di richiesta di revoca dell'autorizzazione prevista all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

h) le funzioni e i compiti predeterminati, in tema di Sistema informativo lavoro, dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469."

Nota all'articolo 2:

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Funzioni e compiti della provincia.

1. Le province esercitano:

a) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) le funzioni ed i compiti predeterminati, in tema di Sistema informativo lavoro, dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1 bis. Per le procedure già di competenza delle direzioni provinciali del lavoro, il parere di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 è reso dall'amministrazione provinciale nelle forme dalla stessa definite."

Nota all'articolo 3:

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia e programma regionale.

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 23 di-

cembre 1997, n. 469, sulla base del programma previsto al comma 2, alle province sono conferite ulteriori funzioni in materia di:

- a) i servizi all'impiego;
 - b) le politiche del lavoro;
 - c) le funzioni di gestione dell'offerta formativa erogata *dai centri di cui al comma 5*;
 - d) *(abrogata)*;
 - e) altre funzioni, comunque disciplinate da norme di legge e da regolamenti statali, che esauriscano il proprio iter procedimentale presso le attuali direzioni provinciali del lavoro, *con particolare riferimento alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza provinciale*;
2. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. La proposta di programma di cui al comma 2 è predisposta dalla Giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sentiti la Commissione regionale di concertazione di cui all' articolo 19 e del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all' articolo 21 e contiene:
- a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche;
 - b) la tipologia delle funzioni e delle iniziative da realizzare;
 - c) le indicazioni delle risorse finanziarie;
 - d) i tempi di realizzazione e di esercizio effettivo;
 - e) le modalità di verifica e monitoraggio;
 - f) i criteri di integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative.
4. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma di cui al comma 2 possono essere aggiornati annualmente, osservando le procedure di cui ai commi precedenti sulla base delle nuove situazioni, nonché in relazione ai riscontri derivati dalle attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti.
5. I centri di formazione professionale regionale di cui all' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , sono attribuiti alle province a partire dall'anno formativo successivo a quello di approvazione del programma di cui al comma 2. La Giunta regionale determinerà la nuova dipendenza funzionale dei centri di formazione regionali e le linee di azione e di destinazione delle relative risorse.
6. Sono altresì conferite alle province le funzioni ed i compiti in materia di lavori socialmente utili di cui all' articolo 31, la gestione di progetti di incentivo al reimpiego di cui all' articolo 32 *la promozione di accordi e di contratti di solidarietà per le procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia* e l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale che l'attuale normativa statale assegna alla Direzione provinciale del lavoro.
7. Alle province sono conferite altresì le funzioni di cui all'articolo 35 bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80."

Nota all'articolo 4:

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Funzioni dell'Ente.

1. L'Ente esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge.

2. L'Ente esercita le funzioni di monitoraggio e assistenza tecnica nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed inoltre:

a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro rapportandosi alle strutture regionali preposte;

b) dà il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;

c) fornisce l'assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso *attività* di ricerca, studio e documentazione;

e) dà il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c).

f) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel SIL sia ai risultati di ricerca dell'Osservatorio regionale mercato del lavoro di cui all' articolo 27, favorendo tanto per le prime che per i secondi l'accesso universale gratuito.

3. L'Ente formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per la concertazione e del Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 19 e 21. L'Ente predispone altresì una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività stesse che viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

4. L'Ente svolge, altresì, attività di sviluppo e gestione del Sistema informativo lavoro regionale (SILR) e delle banche dati dei servizi all'impiego assicurando le connessioni con il Sistema informativo lavoro nazionale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e l'omogeneità degli standard informativi con le modalità di cui al Capo VI.

5. All'Ente vengono inoltre attribuite le funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, *sulla base di specifici provvedimenti della Giunta regionale che indicano i criteri e le risorse finanziarie da utilizzare*.

6. Con deliberazione della Giunta regionale all'Ente possono essere attribuite ulteriori funzioni ed attività rispetto a quelle conferite ai sensi della presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

7. L'Ente può erogare servizi per terzi privati a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità.

8. (abrogato).

9. L'Ente si avvale di specifici gruppi di lavoro che elaborano, nelle materie precedentemente indicate, proposte e programmi annuali di intervento."

Nota all'articolo 5:

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Obiettivi.

1. La Regione persegue attraverso le strutture esistenti, l'integrazione tra i servizi all'impiego le politiche del lavoro, *le politiche dell'orientamento* e le politiche formative promuovendo:

- a) la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi;
- b) il coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni, pubblici e privati, per il più efficace raggiungimento dell'integrazione dei sistemi;
- c) la valorizzazione delle buone prassi attraverso progetti pilota."

Nota all'articolo 6:

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Criteri d'azione.

1. Nell'esercizio delle attività regionali si perseguono i seguenti criteri di azione:

- a) la promozione di un'azione di orientamento, prevalentemente di tipo formativo e mirata in modo particolare alle aree più deboli sotto l'aspetto occupazionale;
- b) l'attivazione di processi di analisi ed osservazione che, pur ricomprendendo le tipologie di soggetti in condizione di svantaggio sociale così come individuati dalla normativa vigente, siano in grado, sulla base delle continue modificazioni della struttura sociale, di integrare in modo dinamico le tipologie in questione, al fine di orientare più efficacemente le politiche attive del lavoro, con particolare riferimento ai tirocini di formazione-lavoro;
- c) la promozione degli interventi di alternanza in grado di avvicinare e di compenetrare le esperienze di studio con quelle di lavoro, favorendo la ricorrenza di tali interventi lungo il corso della vita.

c bis) la promozione di un sistema di servizi integrati di orientamento con l'utilizzo della rete esistente a livello territoriale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:

- a) si avvarrà degli apporti dei sistemi informativi messi in atto anche ai sensi della presente legge e contribuirà, a sua volta, a fornire elementi conoscitivi specie di tipo qualitativo;
- b) *provvederà, in collaborazione con l'Ente Veneto Lavoro, alla redazione di due distinti rapporti, rispettivamente sulla problematica relativa alle fasce deboli, e su quella relativa agli stages ed ai tirocini formativi e di orientamento."*

Nota all'articolo 7:

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

1. È istituita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata Commissione.

2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta costituisce, con proprio decreto, la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata Commissione, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettera b). Con analogo decreto sono sostituiti i componenti dimissionari. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. La Commissione è così composta:

a) Assessore regionale con delega alle politiche dell'occupazione, con funzioni di Presidente;

b) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli industriali (di cui uno in rappresentanza della piccola impresa), n. 3 rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, n. 2 rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, n. 2 rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, n. 2 rappresentanti del settore commercio e turismo e n. 12 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali secondo i parametri del vigente ordinamento, ovvero da quelle più rappresentative a livello regionale e che abbiano sottoscritto accordi con la Giunta regionale sulle problematiche dell'occupazione o che partecipino al tavolo di concertazione sulle politiche del lavoro e della formazione;

c) consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

c bis) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

4. La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. In caso di assenza del Presidente presiede il Vicepresidente che con cadenza semestrale viene espresso a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in Commissione.

6. *Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'Ente Veneto Lavoro o un funzionario dallo stesso delegato e, su invito del Presidente ed in funzione degli argomenti trattati, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui all'articolo 21 gli ordini del giorno delle sedute della Commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.*

7. Per il Consigliere di parità, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, è previsto un membro supplente.

8. In fase di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce la Commissione regionale per la concertazione con le parti

sociali.

9. La Commissione, entro sei mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva su proposta del direttore dell'Ente di cui all'articolo 8, un apposito regolamento di disciplina del suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali. Con lo stesso regolamento sono disciplinate le modalità e le procedure del supporto tecnico-istruttorio che l'Ente deve garantire alla Commissione, con particolare riferimento alle funzioni del consigliere di parità che dovrà avvalersi di apposita struttura messa a disposizione dall'Ente.

9 bis. Dal 1° gennaio 2001 ai componenti della Commissione, ove spettante, è corrisposta un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni."

Nota all'articolo 8:

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 21 - Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, Province ed Enti locali in tema di politica attiva del lavoro, orientamento formazione e monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato Comitato.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. Con analogo decreto sostituisce i componenti dimissionari. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale con delega alle politiche dell'occupazione, con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o Assessori delegati;

c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due Sindaci di Comune capoluogo di Provincia o Assessori delegati;

d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCEM.

4. Il Comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del supporto tecnico dell'Ente regionale di cui all'articolo 8.

6. *Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla Commissione di cui all'articolo 19 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.*

7. In fase di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce il comitato di coordinamento istituzionale.

8. Entro sei mesi dalla costituzione di cui al comma 7 il comitato approva, su proposta del Direttore dell'Ente, un apposito regolamento di disciplina del suo funzionamento."

Nota all'articolo 9:

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 30 - Misure di politica attiva del lavoro.

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro che, in relazione alle politiche formative ed ai servizi per l'impiego ed attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, siano finalizzate all'allargamento ed alla qualificazione della base occupazionale.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene la realizzazione dei seguenti interventi integrati di sostegno all'occupazione attraverso:

a) il sostegno all'occupazione giovanile con l'obiettivo di agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, di promuovere la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento professionale, l'assegnazione di borse lavoro e la concessione di agevolazioni per la successiva loro assunzione;

b) le misure a favore dei lavoratori e delle imprese, con l'obiettivo di promuovere la qualificazione e la formazione continua dei lavoratori mediante l'attivazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione aziendale e di migliorare le prospettive di occupazione dei lavoratori;

c) i progetti aziendali di sviluppo dell'occupazione con l'obiettivo di realizzare interventi di sviluppo aziendale caratterizzati da elevate prospettive di competitività e di crescita dell'occupazione;

d) il sostegno all'occupazione nelle aree di crisi o di deindustrializzazione, con l'obiettivo di sviluppare la professionalità dei lavoratori in particolare difficoltà occupazionale, mediante attività rivolte all'orientamento, alla riqualificazione, nonché alla ricerca del posto di lavoro;

e) le misure di sostegno alle fasce disagiate nel campo dell'occupazione, con l'obiettivo di realizzare azioni volte a favore dell'incontro della domanda e offerta di lavoro mediante misure integrate di orientamento, accompagnamento e formazione anche attraverso la concessione di contributi ad enti ed imprese per l'assunzione di soggetti appartenenti a tali fasce;

f) la promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, *sia di tipo innovativo che tradizionale-artistico*, e di lavoro autonomo con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo."

4. Struttura di riferimento

Direzione lavoro